

Violazione della privacy e intercettazioni: il caso Contrada

Cerca
RICERCA AV.

La Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata nella sentenza "Contrada contro Italia" (n. 4, ricorso n. 2507/19), evidenziando la violazione dell'articolo 8 sulla vita privata e la corrispondenza.

di La Redazione



Bruno Contrada, un ex funzionario di polizia e vicedirettore del Sisde, si è appellato a Strasburgo sostenendo che le **intercettazioni** disposte dall'autorità giudiziaria, **in un procedimento penale nel quale non era coinvolto come indiziato o imputato**, ledessero alcuni diritti convenzionali.

La CEDU ha verificato che le intercettazioni telefoniche avessero una base legale nell'ordinamento italiano, ma ha rilevato che le autorità non sono tenute a informare gli individui intercettati, ma non coinvolti nel procedimento, del deposito delle registrazioni. Mentre le parti coinvolte nel procedimento hanno accesso alle registrazioni e possono contestarne la legittimità, i non coinvolti non hanno questo diritto, poiché potrebbero non essere a conoscenza dell'intercettazione.

Sebbene sia possibile richiedere la distruzione dei dati non necessari o ottenere una notifica successiva, non è garantito che il giudice verifichi la legittimità dell'intercettazione. Nel caso di Contrada, quest'ultimo **ha saputo delle intercettazioni solo attraverso un ordine di perquisizione, non potendo però contestarne la legittimità, privandolo di un'importante tutela contro eventuali abusi**. Pertanto, l'Italia è stata **condannata** per violazione dell'articolo 8 della Convenzione e dovrà risarcire Contrada con 9.000 euro per i danni subiti.

Tuttavia, il ricorso relativo al mandato di perquisizione è stato dichiarato irricevibile per mancanza di esaurimento dei ricorsi interni.